



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA  
Sezione per le controversie di lavoro  
SENTENZA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del giudice del lavoro, dott. N. Sapone, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 29.11.2007 e vertente tra

\_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nucara, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria via C.,

e

REGIONE CALABRIA, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferraro, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via D., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

così provvede:

- Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la Regione Calabria alla corresponsione in favore del ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, della complessiva somma di Euro 2.351,25, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.

- Rigetta nel resto la domanda.

- Compensa per 2/3 le spese processuali, ponendo a carico della Regione Calabria la restante parte, che liquida in complessivi Euro 600, di cui 300 per onorario e 10 per esborsi, oltre rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari, IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Reggio Calabria, 25.2.2011

Il Giudice

N. Sapone

PROSECUZIONE DEL VERBALE D'UDIENZA DEL 25.2.2011

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte ricorrente chiede la condanna della Regione Calabria al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per l'importo complessivo di Euro 3.036,25, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo, nonché al risarcimento del danno biologico ed esistenziale per l'importo di Euro 2.500. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

La Regione Calabria chiede dichiararsi inammissibile e comunque rigettare il ricorso. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente espone di essere stato dipendente della Regione Calabria, fino all'11.10.05, di avere presentato richiesta di prepensionamento in data 11.5.05, di essere stato messo a riposo in data 1.10.07. Espone altresì che alla data del collocamento a riposo residuavano complessivamente n. 40

giornate di ferie non godute, precisamente n. 26 per l'anno 2005 e n. 14 per l'anno 2004. Chiede quindi la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Assume inoltre di essersi ammalato a causa della mancata concessione delle ferie. Chiede pertanto il risarcimento del danno biologico ed esistenziale.

La Regione Calabria eccepisce l'inammissibilità del ricorso, e comunque l'infondatezza del medesimo. Precisamente, invoca l'art. 7 l. regionale Calabria n. 8/05. Rileva che con il contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro l'odierno ricorrente ha riconosciuto espressamente di non avere diritto a somme aggiuntive a titolo di ferie non godute durante il periodo di servizio. Rileva altresì che il mancato godimento delle ferie è dipeso solo ed esclusivamente dalla decisione unilaterale del ricorrente di prepensionamento.

La causa, all'esito dell'odierna udienza, viene decisa per i motivi di seguito esposti.

1.- Va in linea preliminare rilevato che in data 13.3.2006 l'odierno ricorrente ha impugnato ai sensi dell'art. 2113 c. c. il contratto di risoluzione consensuale stipulato in data 20.9.2005. Con il quale contratto si era previsto che non sarebbe state *"riconosciute in nessun caso somme aggiuntive a titolo di ferie non godute durante il periodo di permanenza in servizio"*.

Tale clausola rientra nel disposto di cui all'art. 2113 c. c., integrando una rinuncia avente ad oggetto un diritto del prestatore di lavoro derivante da disposizioni inderogabili della legge.

L'impugnazione è tempestiva ai sensi dell'art. 2113 c. c., essendo intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.

Conseguentemente deve ritenersi venuta meno l'efficacia di tale rinuncia.

2.- Il disposto della legge regionale, richiamato nell'accordo di risoluzione, non può incidere sul diritto del ricorrente, non essendo regolamentabili dal legislatore regionale le conseguenze del mancato godimento delle ferie, diritto costituzionalmente protetto.

3.- Va parzialmente accolta la domanda nella parte riguardante l'indennità sostitutiva delle ferie non godute relativa all'anno 2005.

L'art. 18 CCNL 1995 prevede che *"all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenze di servizio, si procede a pagamento sostitutivo delle stesse"*.

Ciò premesso non è condivisibile l'asserto di parte resistente secondo cui l'indennità non spetterebbe nel caso di specie in quanto il mancato godimento delle ferie sarebbero dipeso dalla decisione unilaterale del ricorrente di accedere al prepensionamento.

Infatti, la previsione contrattuale non condiziona il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie alla non riconducibilità della cessazione del rapporto di lavoro all'iniziativa del lavoratore.

4.- La domanda non può essere però integralmente accolta.

Infatti, la disposizione contrattuale non contiene una deroga al principio di proporzionalità delle ferie alla durata della prestazione lavorativa. Anzi sembra contenere una conferma di tale principio nel momento in cui discorre di *"ferie spettanti a tale data"*.

Conseguentemente in relazione all'anno 2005 la domanda va accolta in proporzione al periodo di lavoro dell'anno decorso al momento della cessazione del rapporto di lavoro (20.9.05).

Ridotto proporzionalmente (quindi di un 1/3) il periodo di ferie maturato nell'anno, tenendo conto dei dati offerti dal ricorrente - e non specificamente contestati dall'ente convenuto -, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute va determinata in misura pari ad Euro 1.370,27.

5.- Va accolta integralmente la domanda nella parte concernente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute relativa all'anno 2004.

Quindi, tenendo conto dei dati offerti dal ricorrente - e non specificamente contestati dall'ente convenuto -, per tale periodo spetta al ricorrente la somma di Euro 980,98.

Complessivamente dunque la Regione Calabria deve corrispondere al ricorrente la somma di Euro 2.351,25, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.

6.- Non può essere accolta invece la domanda nella parte in cui chiede il risarcimento del danno biologico.

Non sussistono elementi idonei a ravvisare un danno biologico prevedibile ai sensi dell'art. 1225 c.c. Il periodo di mancato godimento delle ferie oggetto della fattispecie in esame non è di tale portata da rendere prevedibile ai sensi dell'art. 1225 c. c. un danno biologico.

Comunque la domanda di risarcimento del danno biologico non può essere accolta per mancanza di allegazione circa la consistenza del danno medesimo. Il ricorrente parla genericamente di "*patologia da ansia*".

7.- Non può essere accolta la domanda neanche nella parte concernente il risarcimento del danno esistenziale.

Pur essendo astrattamente risarcibili i pregiudizi di tipo esistenziale derivante dal mancato godimento delle ferie, atteso il rango costituzionale del diritto alle ferie, è acquisito in giurisprudenza che il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - non si pone "*quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunci il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c.*" (ex plurimis Cassazione civile, sez. lav., 17/09/2010, n. 19785).

Nel caso di specie manca l'allegazione di specifiche circostanze integranti alterazione di abitudini di vita, dell'assetto relazionale, di attività realizzatrici, discendenti dal mancato godimento delle ferie.

8.- In considerazione dell'accoglimento parziale si reputa equo compensare per 2/3 le spese processuali, ponendo a carico della Regione Calabria la restante parte, che si liquida in complessivi Euro 600, di cui 300 per onorario e 10 per esborsi, oltre rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari, IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Reggio Calabria, 25.2.2011

Il Giudice

N. Sapone